

In tutti gli Stati, il rapido accrescersi delle popolazioni impensierisce gli uomini politici, e tutti cercano con affannosa cura un lembo di terra ove andare ad espandere il di più delle proprie forze. Oggi pare costata una gara ambiziosa, ma domani sarà la ferrea legge dell'esistenza. Guai a quegli Stati che avranno posta la loro emigrazione in condizione di inferiorità rispetto alle altre nazioni di Europa, per modo che ad essa siano chiuse le terre che ad altre sono aperte.

Presidente. Onorevole Baccelli, tutto questo toccherebbe alla discussione generale. La pregherei di voler parlare dell'articolo o del suo ordine del giorno.

Baccelli Alfredo. Debbo pur dare ragione del mio ordine del giorno. — Ora a tutto ciò provvede l'articolo 10 della legge che stiamo discutendo?

Il comma 3^o dell'articolo 10 stabilisce:

« Il ministro degli affari esteri curerà di istituire negli altri Stati, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro. »

Se questo comma fosse eseguito, noi potremmo essere tranquilli per la tutela dei nostri emigranti. Ma io, sebbene giovane di anni e di esperienza, di esperienza ne ho però già tanta da conoscere che certi principii restano molte volte una semplice affermazione, consacrata nella legge, senza essere eseguiti. E perciò, mosso da un sano concetto e da un giusto timore, ho presentato il mio ordine del giorno.

La parola della legge deve essere efficacemente eseguita. Si dirà, è vero, che s'intende provvedere col fondo dell'emigrazione, e che però non è necessario uno stanziamento in bilancio.

Io non so quale sarà la sorte che questo fondo dell'emigrazione correrà; e poi quando anche il fondo di emigrazione potrà funzionare, appena 500 mila lire potranno erogarsi al nostro scopo. Ebbene, onorevole ministro, si accerti che mezzo milione è troppo poca cosa, se si vuole efficacemente proteggere la emigrazione. E finchè il fondo di emigrazione non sarà costituito? Vorrà la sua amministrazione contrarre un debito? Troppo facilmente e troppo presto si darebbe così ragione all'onorevole Sonnino, il quale

diceva che questi fondi speciali ad altro non servono che ad essere focolai di debiti.

Io dunque temo fortemente che la buona disposizione dell'articolo 10 non abbia il suo effetto, e insisto nell'ordine del giorno.

Concludo. Voi tutti sapete quale sia la prosperità economica della nostra colonia sulle rive del Plata, e come colà la buona energia italica si sia solennemente affermata.

A Buenos-Ayres il 42 per cento del capitale industriale è italiano: il 60 per cento dei negozi sono italiani; noi possediamo per molti milioni di beni stabili. Ebbene, plaudiamo a quelle nobili forze ed auguriamoci che in avvenire, efficacemente protetta, la nostra emigrazione rinnovi in altri lontani paesi cotesto miracolo. Che questa discussione sulla emigrazione non si chiuda, senza che si sia mandato un saluto alle generose popolazioni italiane, che hanno saputo sul Plata così alto mantenere il nome nostro. Io credo di interpretare il sentimento di voi tutti inviando loro la parola del nostro più caldo affetto, e beneaugurando ad esse prosperità a fortuna. (*Bene! Bravo! — Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casciani.

Casciani. Onorevole presidente, io ho già svolto il mio ordine del giorno durante la discussione generale. Non ho quindi da aggiungere che pochissime parole.

Questo emendamento ha per scopo di determinare il tempo dentro il quale deve essere stabilito l'ufficio di protezione ed avviamento al lavoro. Sono stato spinto a presentare questo emendamento dal fatto che, anche durante la discussione della legge che avvenne nel 1893, il Governo prese impegno che, a tempo opportuno, avrebbe provveduto ad istituire in America un ufficio di tutela per i nostri emigranti. Allora dal banco dei ministri si diceva che il Governo, appena approvata quella legge, avrebbe pensato ad istituire un ufficio col quale potere avviare al lavoro gli emigranti arrivati nell'America latina.

Ora, poichè questa condizione non si verificò mai, a me pare conveniente che si debba stabilire fin d'ora un limite entro cui debba svolgersi l'opera del Governo: l'epoca cioè entro la quale debba adempiersi all'impegno stabilito da questo articolo 10.

Per questo io mi auguro di udire dal-